



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di GRUMELLO DEL MONTE

PIAZZA M. CARMINATI 9 - GRUMELLO DEL MONTE - tel 035/832300- fax 035/832325

<p>n. 248 / 2016 R.G. n. 195 / 2018 Sent n. / / 2018 Rep</p> <p>AVVISO</p> <p>di deposito SENTENZA con invito a pagare (se dovuta) la tassa di registro.</p> <p>nella causa</p> <p>tra</p> <p>➤ F [REDACTED]</p> <p>e</p> <p>➤ CONDOMINIO [REDACTED]</p>	<p>Il sottoscritto Cancelliere in esecuzione del disposto dell'art.133 c.p.c.</p> <p>A V V I S A</p> <p>che il giorno 13.10.2018 è stata depositata LA SENTENZA pronunciata nella causa a margine indicata.</p> <p>dispositivo di sentenza (vedi fotocopia allegata)</p>
<p><i>All'Ufficio UNEP - Sede</i> SI NOTIFICHI ALLE PERSONE SOTTOINDICATE</p> <p>1. AVV. E [REDACTED]</p> <p>2. AVV. C [REDACTED]</p>	

Grumello del Monte, 19.10.2018

OPERATORE GIUDIZIARIO
A. Ferri (Monica)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE
nella persona del dott. Francesco Andrea Concorso ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 248/16 R.G. Affari
Contenziosi e promossa da:

Ferrari Luisa, con l'avv. E [REDACTED] - attore - Opponente
contro

"Condominio [REDACTED]", in persona del suo Amministratore, con
l'avv. G [REDACTED] - convenuta - opposta

Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 291/16 emesso
dal Giudice di Pace di Grumello del Monte in data 29.3.2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Decreto Ingiuntivo n. 291/16 emesso dal Giudice di
Pace di Grumello del Monte in data 29.3.2016 è stato
ingiunto a F [REDACTED] di pagare al "Condominio [REDACTED]", in
persona dell'Amministratore *pro tempore*, la somma di €
3.366,00 , oltre interessi legali e alle spese e compensi
professionali liquidati in decreto.

Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione Ferrari
Luisa, deducendo l'inesistenza del credito vantato.

Si è costituito in giudizio il "Condominio [REDACTED]", contestando
il contenuto dell'opposizione chiedendo che essa venisse
dichiarato infondata.

Omissa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 22
settembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione sulle
conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti
introduttivi.

Sentenza nr

195/18

n. 248/16 R

n. 1578 Cro

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni mosse dall'opponente sono generiche ed appaiono pretestuose.

Si rileva altresì che le spese di cui l'opponente è stata chiamata a pagare sono state ripartite sulla base di un bilancio condominiale, di cui è stato deliberato l'approvazione in assemblea condominiale e di cui essa non è stata impugnata e/o contestata dall'odierna opponente.

L'opponente non ha contestato nemmeno la circostanza che la figlia dell'opponente (V. [redacted]) in sede di assemblea di approvazione del bilancio ha visionato ed esaminato le pezze giustificative delle spese allegati al bilancio.

E' evidente, pertanto, che l'opposizione sia infondata e pertanto deve essere rigettata, mentre il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Conseguentemente il giudice di pace condanna la parte soccombente F. [redacted] al pagamento delle spese processuali quantificate in € 750,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge

P.Q.M.

-accerta l'infondatezza dell'opposizione, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 291/16 emesso dal Giudice di Pace di Grumello del Monte in data 29.3.2016;

- condanna F. [redacted], al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, quantificate in € 750,00, altre spese forfettarie e accessori di legge.

Grumello del Monte li 9 ottobre 2018. Il giudice di pace
(dott. Francesco Andrea Condurso)

Depositato in Cancelleria
oggi 13 OTT 2018